

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Nikkia A.P.S"



Nell'anno 2023 il giorno 15 aprile in via Francesco Baracca n° 175 Potenza (PZ) sono presenti i signori:

- Nicola GENTILE nato a Potenza (PZ) il 26.07.1976 e residente a Potenza (PZ) cap 85100 in via del Seminario Maggiore, n°37 – CF GNTNCL76L26G942V
- Michele Maria MARCHESE nato a Potenza (PZ) il 14.12.1962 e residente a Pignola (PZ) alla c.da Sciffra, n° 22 – CF MRCMHL62T14G942B
- Chiara MASI nata a Potenza (PZ) il 24.11.1978 e residente a Potenza (PZ) in via del Seminario Maggiore, n°37 – CF MSACHR78S64G942F
- Gianluigi DI PASCA nato a Potenza (PZ) il 21.12.1962 e residente a Potenza (PZ) in via San Luca, n° 5 – CF DPSGLG62T21G942P
- Elena MANCUSI nata a Potenza (PZ) il 22.02.1982 e residente a Potenza (PZ) in via Nazario Sauro n. 112 – CF MNCLNE82B62G942J
- Luca MELCHIONDA nato a Potenza (PZ) il 28.04.1990 e residente a Potenza (PZ) in via della Pineta n. 1 – CF MLCLCU90D28G942Z
- Rocco MECCA nato a Potenza (PZ) il 20.02.1973 e residente a Potenza (PZ) in via dei Molinari, n° 16 – CF MCCRCC73B20G942E

che mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita, ai sensi della L. n. 383/2000 e ss. mm. ii., tra i Signori di cui sopra L'Associazione di promozione sociale denominata "Nikkia A.P.S.";

ART. 2 L'associazione ha sede in: Via Francesco Baracca, n°175 – CAP 85100 Città Potenza

ART. 3 L'associazione ha come scopo di: (finalità indicate nello statuto)

ART. 4 L'associazione ha una durata illimitata.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo verrà eletto con la prima convocazione assembleare. Nelle more il medesimo Organo, per decisione unanime dei presenti, è così composto:

- Nicola GENTILE Presidente
- Michele Maria MARCHESE consigliere Vice presidente
- Chiara MASI consigliere Segretario

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2023



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
28 APR 2023 SH6 3^a ESEKITE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Nikkia A.P.S."



Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, denominata "Nikkia".

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore l'associazione assumerà la denominazione "Nikkia Associazione di Promozione Sociale", in sigla "Nikkia A.P.S." .

Art. 2 – Costituzione-sede-durata

1. L'Ente opera in qualità di Associazione regionale Indipendente della Fondazione Italiana Sommelier – Centro Internazionale per la Cultura del Vino e dell'Olio (d'ora in poi "Fondazione"), riconosciuta con Decreto del Prefetto di Roma del 26 febbraio 2014, con sede in Roma alla Via Alberto Cadlolo, 101, presso l'Hotel Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts; l'Associazione aderisce alle finalità della Fondazione e svolge attività di promozione, divulgazione, sviluppo e incremento della rete di relazioni a supporto della Fondazione stessa, uniformandosi allo Statuto ed ai Regolamenti interni di questa tempo per tempo vigenti.

2. L'Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Potenza. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Potenza non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera in tutte le province della Basilicata e potrà operare anche in ambito nazionale e internazionale.

5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Provincia di Potenza

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, degli associati della Fondazione per la quale è delegazione territoriale, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere, diffondere e valorizzare l'arte e la cultura enogastronomica, nonché le professioni ad essa collegate, tra le quali quelle di Sommelier, Sommelier professionista, Sommelier dell'Olio, Barman, Chef, Giornalista del Vino, dell'Olio, del Cibo e Docente del Vino, dell'Olio e del Cibo, attraverso attività di carattere didattico, editoriale, formativo e culturale;
- divulgare la Cultura, l'Immagine e l'Arte del Vino, dell'Olio e del Cibo di qualità, attraverso Corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni;
- elaborare iniziative di alta qualificazione professionale nel settore enogastronomico;
- incentivare e realizzare l'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore enogastronomico anche mediante l'assegnazione di borse di studio e di premi;
- promuovere ed organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia, nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la Fondazione e le Istituzioni culturali nazionali ed internazionali per il raggiungimento dello scopo;
- promuovere e curare la pubblicazione di opere editoriali, guide e manuali di formazione sulla cultura del vino, dell'olio, delle bevande alcoliche ed analcoliche nonché del cibo in genere;
- promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi della Fondazione.
- sensibilizzare Enti pubblici e privati nonché privati cittadini per la realizzazione degli scopi della Fondazione, al fine di sensibilizzare le adesioni di sostenitori;



Art. 4 – Attività

L'Associazione aderisce alle finalità ed ai programmi della Fondazione e svolge attività di promozione, divulgazione e sviluppo del network di relazioni sociali e commerciali finalizzate alla crescita dell'immagine e della presenza locale della Fondazione.

L'Associazione gode di autonomia patrimoniale ed indipendenza di gestione rispetto alla Fondazione, sicché né la Fondazione sarà responsabile per le obbligazioni contratte dall'Associazione né questa sarà responsabile per le obbligazioni contratte dalla Fondazione.

Tanto premesso, l'Associazione nel promuovere e divulgare le finalità e gli scopi della Fondazione nonché i suoi programmi e le sue attività:

- sensibilizza Enti Pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche per la realizzazione degli scopi della Fondazione individuando potenziali sostenitori;
- organizza nel proprio territorio Eventi finalizzati alla promozione dell'immagine della Fondazione;
- divulga ed incentiva la cultura enogastronomica attraverso attività didattiche, formative e corsi di qualificazione professionale;
- partecipa in via esclusiva alla Fondazione con divieto espresso, a pena di esclusione, di partecipare ed aderire ad altri Enti aventi scopo, assimilabile, complementare od affine sia al proprio sia a quello della Fondazione;
- è consapevole ed espressamente accetta che tutti i rapporti intrattenuti con la Fondazione, nessuno escluso, possono essere risolti in qualsiasi momento, previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

L'Associazione, tra l'altro, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso di beni immobili o mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- stipulare convenzioni o contratti per la gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi, comunque connessi con lo scopo dell'Associazione;
- realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea, ed al contempo consentita in forza della partecipazione alla Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità o per l'incremento del Suo patrimonio.

L'Associazione contraddistinguerà la propria sede con l'insegna della Fondazione, ne potrà riprodurre il marchio sulla propria carta intestata, sugli shopper e nel materiale pubblicitario, rispettandone la disposizione ed i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 – Funzionamento ed organizzazione dell'associazione

1. Le modalità di funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione devono essere idonee a garantire l'autonomia economica e l'indipendenza della stessa, la quale è l'unica obbligata rispetto alle obbligazioni contratte di qualsivoglia natura e per qualsivoglia ragione.
2. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale della medesima, è responsabile delle attività e delle iniziative svolte per la Fondazione e nomina collaboratori in linea con le direttive del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Fondazione.
3. Il Presidente è il responsabile sul territorio ed avrà cura che le persone che collaborano con esso siano adeguatamente preparate ed in grado di fornire corrette informazioni sulle attività e sulle iniziative della Fondazione, nonché a comunicare e ad intrattenere rapporti con il pubblico coerenti con lo spirito e lo stile della Fondazione, di cui si fa carico di valorizzare l'immagine. Il Presidente dell'Associazione comunica al Consiglio di Amministrazione l'identità, il CV ed il profilo dei collaboratori nel territorio di competenza. Il Presidente dell'Associazione regionale è autorizzato a compiere in piena autonomia tutti gli atti necessari per il buon funzionamento organizzativo ed amministrativo dell'Associazione e si mantiene in stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per concordare lo svolgimento delle attività programmate e gli adempimenti relativi. La partecipazione dell'Associazione regionale alla Fondazione e la fiducia in essa riposta nel promuoverne le attività, gli scopi ed i valori si basano sul rapporto *intuitus personae* nella persona del Presidente, ditalchè le dimissioni di quest'ultimo sono partecipate senza ritardo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il quale adotta i provvedimenti più opportuni, ivi compresa l'esclusione dalla partecipazione alla Fondazione. L'Associazione e, per essa, i soci, il Presidente, gli altri Organi e tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto dello Statuto della Fondazione, dei Regolamenti e delle delibere tempo per tempo emanati dagli Organi della Fondazione.

Art. 6 – Corsi di qualificazione professionale

1. L'Associazione persegue in via principale il fine della diffusione e crescita della cultura enogastronomica e promuove Corsi di Qualificazione Professionale avvalendosi in via obbligatoria del Marchio, del Metodo e della Reputazione della Fondazione, nonché del materiale didattico e dei kits predisposti dal Comitato scientifico della stessa. I Corsi di Qualificazione Professionale saranno svolti da docenti qualificati e selezionati dal Comitato Scientifico della Fondazione i cui curricula e profili saranno preventivamente sottoposti alla Fondazione la quale ne accerterà competenza ed aggiornamento. Gli Eventi (Corsi di formazione, Seminari, manifestazioni, incontri, convegni ed attività) organizzati o promossi dall'Associazione sono esattamente codificati dalla Fondazione, ditalchè costituiscono un prodotto unitario costituito da: a) struttura, b) modello, c) cantina, d) immagine univoca e di qualità. L'Associazione, al riguardo, rispetterà pedissequamente la struttura degli Eventi in generale e dei Corsi in particolare e prende atto ed espressamente accetta che la Fondazione, in via esclusiva:

2. studia, progetta ed appronta l'intero percorso didattico di tutti i corsi, concepandone e valutandone la struttura, i contenuti e i livelli di apprendimento, di avanzamento e di difficoltà;
3. concepisce, progetta e realizza il format rigido di ciascun corso sulla base del know-how sperimentato ed affinato con l'esperienza di diversi decenni;
4. definisce ed aggiorna le tecniche di degustazione;
5. redige, pubblica ed aggiorna i libri ed i materiali didattici forniti con l'iscrizione a ciascun corso;
6. predispone per ciascun corso un kit di materiali didattici e di degustazione destinato a costituire un unico prodotto insieme con l'Evento cui è riferito comprendente, tra l'altro, anche i bicchieri per la degustazione e, se espressamente richiesti, i vini abbinati e degustati in ciascun corso;
7. forma il corpo docente dell'Associazione e sottopone i docenti così formati all'esame del proprio Comitato scientifico per l'esame di abilitazione all'insegnamento;
8. emette e consegna l'Attestato iniziale di abilitazione all'insegnamento, quindi la tessera di conferma di abilitazione all'insegnamento con validità annuale, all'esito positivo dell'esame obbligatorio al termine del percorso di aggiornamento annuale programmato la cui durata è compresa tra giorni 2 e giorni 3;
9. assicura l'aggiornamento professionale annuale dei docenti così formati ed abilitati, mediante l'organizzazione del Forum annuale dei docenti;
10. stabilisce e mantiene relazioni con le Istituzioni nazionale ed Internazionali;
11. riceve proposte da parte dell'Associazione relative all'organizzazione di seminari, eventi, manifestazioni ed attività a valenza locale e circoscritta e ne valuta l'opportunità, la qualità, il modello organizzativo, l'impatto sul territorio, la preparazione del corpo docente e/o dei relatori e ne autorizza, ove del caso, la prosecuzione, la promozione e la realizzazione, fornendo contro corrispettivo, materiali e corpo docente;
12. programma, organizza, promuove e gestisce in assoluta autonomia qualsiasi altro seminario, evento, e/o manifestazione avente qualsivoglia durata ed ovunque ospitato.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 7 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 – Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Nel caso di persone che, alla data di richiesta di adesione, non abbiano compiuto il 18° anno di età, la partecipazione è ammessa previa autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 9 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio

Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento

2. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere sospeso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato. La deliberazione può prevedere anche la proposta di esclusione in presenza di gravi e motivate violazioni. Costituiscono gravi e motivate violazioni:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Dei Tesserati

I tesserati sono coloro i quali risultano tesserati alla Fondazione.

La frequentazione di qualsivoglia Evento organizzato e promosso dall'Associazione soggiace alla preventiva partecipazione alla Fondazione in forza della quale ciascun partecipante riceverà una tessera annuale nominativa di Fondazione Italiana Sommelier con la qualità che gli compete la cui adesione ed il cui tesseramento è annuale e dovrà essere rinnovata entro il 31 gennaio di ciascun anno, unico strumento per partecipare ad ogni evento organizzato dalla suddetta Associazione.

L'Associazione fornirà alla Fondazione i nominativi e i relativi recapiti di coloro che aderiranno sia in qualità di Soci aderenti che di Tesserati aderenti, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di iscrizione o comunicazione di rinnovo, il cui modello è fornito dalla Fondazione; detti nominativi e recapiti rimarranno nella piena disponibilità della Fondazione per qualsivoglia comunicazione. La Fondazione ha individuato con proprio Regolamento la suddivisione delle suddette qualità in:

Sommelier;

Sommelier docente;

Sommelier d'onore;

Executive Wine Master;

Master Class;

Presidente dell'Associazione regionale o sub-regionale,

Sostenitore;

Sommelier sostenitore;

Sommelier dell'olio;

Barman.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 13 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Come da chiarimenti ministeriali si precisa che all'interno della nozione di "lavoratori impiegati nell'attività" vi rientrano solamente i lavoratori dipendenti e i parasubordinati e non i lavoratori autonomi (professionali e occasionali).

Titolo IV

Organi sociali

Art. 15 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) il Presidente;

- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 17 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 18 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 19 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto è automaticamente riconosciuto all'associato minorenni per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza ai sensi dell'art. 15 del Codice;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 23 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 25 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 26 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 28 – L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 29 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 30 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 33 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art. 35 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.